



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 17/09/2014 N. 1101 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 02/10/2014
Li 17/09/2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 129 del 10/09/2014

OGGETTO: Rimborso spese legali agli amministratori. Direttiva.

Addì dieci settembre 2014 alle ore 13,30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Rosario Cuzzolini

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

<i>Avv. Giovanni GUGLIOTTI</i>	<i>Sindaco</i>	<i>A</i>
<i>Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Gianrocco DE MARINIS</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dott. Anna Rita D'ETTORRE</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alessandro RUBINO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

PRESENTI N. 05 ASSENTI N 01

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Responsabile della 1^a Area funzionale, nelle cui attribuzioni rientra l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e di rimborso delle spese legali, ha segnalato la necessità di un approfondimento delle questioni legate al rimborso delle spese sopportate dagli amministratori comunali per la difesa nei giudizi penali in cui siano coinvolti in dipendenza del mandato politico/amministrativo esercitato.

RILEVATO in particolare che, come evidenziato dal predetto Funzionario, mentre la materia dell'assunzione da parte del Comune delle spese legali sostenute dai propri dipendenti per i procedimenti penali promossi nei loro confronti è disciplinata dal relativo C.C.N.L., per gli amministratori il diritto al rimborso è disciplinato dall'art. 3, comma 2 *bis*, del d.l. 543 del 1996 (convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639) limitatamente ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti, non sussistendo altre disposizioni normative che sanciscano tale diritto anche in relazione ai giudizi penali.

RITENUTO in conseguenza che, mentre per quanto concerne i dipendenti, l'adozione dei provvedimenti di liquidazione (sussistendone i presupposti previsti dalla normativa contrattuale di riferimento) rientra nella normale attività di gestione, l'eventuale rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori necessita di un apposito atto di indirizzo da parte dell'organo di governo.

CONSIDERATO a tal riguardo che, secondo il punto di vista di recente espresso dalla Magistratura contabile [sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 787 del 14 giugno 2012 e deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia n. 86/2012/PAR], la possibilità di rimborsare le spese legali anche agli amministratori scaturirebbe dall'applicazione analogica dell'art. 1720 del c.c. nella parte in cui dispone che *«il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico»*, essendo peraltro coerente con un evidente canone di ragionevolezza ed equità assicurare che i soggetti che agiscono nell'interesse pubblico siano adeguatamente tutelati qualora ingiustamente coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all'adempimento del mandato.

RILEVATO che la stessa Magistratura contabile [parere n. 334 del 6/7 novembre 2013 reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, in ordine all'identico quesito formulato dal Sindaco di un Comune veneto], dopo aver ribadito che la decisione dell'Amministrazione di provvedere o meno al rimborso deve essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo rientrante nelle prerogative esclusive degli organi decisionali, ha precisato che:

- a) nessun rimborso può considerarsi legittimo nel caso il Comune abbia stipulato l'assicurazione per gli amministratori prevista dall'art. 86, comma 5°, del d.lgs. 267 del 2000;
- b) è necessario che il procedimento penale sia stato intrapreso per **fatti direttamente connessi alla carica espletata** [deve, cioè, trattarsi di un procedimento riguardante fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto del Comune, ma direttamente ad esso in forza del rapporto di immedesimazione organica] e si sia concluso con una sentenza **definitiva** di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'insussistenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;
- c) è legittimo il rimborso *ex post* in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'Amministrazione, ma l'assenza del-

la preventiva intesa consente all'Amministrazione di ridurre il rimborso ai minimi tariffari o alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata, non essendo neanche vincolata dal parere eventualmente espresso dal competente organo professionale;

- d) sussistendo tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso può procedersi al relativo pagamento seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto dagli artt. 182 - 185 e 191 del d.lgs. 267 del 2000.

RITENUTO di dover condividere le valutazioni in termini di opportunità e di diritto fatte dalla Magistratura contabile e, pertanto, di dover ammettere il rimborso in questione nei limiti ed alle condizioni dalla stessa Magistratura evidenziati.

ACQUISITO il prescritto preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio.



A voti unanimi favorevoli ad espressi nelle forme di legge

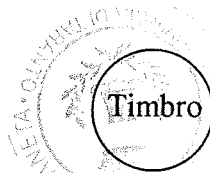
DELIBERA

- 1) di autorizzare, nei limiti ed alle condizioni precisate dalla Magistratura contabile [così come riepilogate nelle premesse del presente atto deliberativo], il rimborso delle spese sopportate dagli amministratori comunali per la difesa nei giudizi penali in cui siano rimasti coinvolti in dipendenza del mandato politico/amministrativo esercitato;
- 2) di demandare al Funzionario Responsabile della 1^a Area funzionale l'attuazione del presente deliberato.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo Oscar CELLAMARE



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 17/09/2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.
addì 17/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 17/09/2014
(Art. 125 D.Lgs. 267/00)

- è esecutiva il 27/09/2014 perché:

-

☒ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☐ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

- è composta da n. _____ allegati.

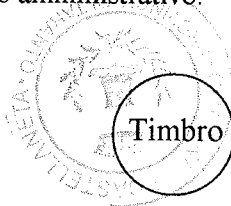
addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Rosario CUZZOLINI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, lì 17/09/2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini